

SET INFORMATIVO

MULTIRISCHI



**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE (DIP)**

**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
(DIP AGGIUNTIVO)**

**CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE E GLOSSARIO**

**INFORMAZIONI PER IL
CONTRAENTE**

**INFORMATIVA SULLA
DISTRIBUZIONE A DISTANZA**

RECAPITI UTILI

Assicurazione Multirischi abitazione

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Linear Assicurazioni - Prodotto: Abitazione e Famiglia

Linear
Gruppo Unipol

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'albo dei gruppi assicurativi n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150 ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o alla locazione di un immobile adibito ad abitazione civile.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate, sino all'importo massimo indicato in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata), le seguenti tipologie di danni:

- ✓ **incendio:** danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio dei locali, fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta da aeromobili, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di impianti di pertinenza dei locali, fenomeni elettrici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, guasti arrecati dai soccorritori, rottura di congegni di ascensori e montacarichi. Sono inoltre coperte le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, di rimozione e ricollocamento, spese per il mancato godimento dei locali rimasti danneggiati (spese di pigione). I danni in esame sono garantiti anche se derivanti da Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Danni indennizzabili:

- o **incendio contenuto:** la garanzia prevede il risarcimento delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione o quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate;
- o **incendio locali:** solo se espressamente richiamati in polizza, sono risarcite anche le spese necessarie per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate dedotto il valore ricavabile dai residui.
- ✓ **ricorso terzi da incendio:** danni materiali e diretti alle cose di terzi a seguito di evento coperto dalla garanzia Incendio
- ✓ **responsabilità civile:**
 - responsabilità civile verso terzi:** danni involontariamente causati a terzi, sia per lesioni personali che per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. Sono compresi i danni causati dagli addetti ai servizi domestici, i danni derivanti dalla proprietà o conduzione dell'abitazione;
 - responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici:** infortuni sofferti dagli addetti ai servizi domestici;
 - rivalsa I.N.P.S..**
- ✓ **danni all'arredo domestico e ai locali presi in locazione durante la villeggiatura.**

Garanzie Opzionali

(dettagli riportati nelle condizioni di assicurazione): Ricerca della rottura; danni cagionati da cani.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurate:

- ✗ case prefabbricate, case in bioedilizia (assemblando prodotti specifici per il risparmio energetico) e case con pareti esterne o interne in legno (ad esempio gli chalet)
- ✗ danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato
- ✗ Ricorso terzi da incendio, Responsabilità Civile verso Terzi: non sono considerati terzi e quindi non possono ottenere il risarcimento dei danni subiti, le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'Assicurato, altri parenti e affini con loro conviventi o per i quali l'Assicurato provvede al loro mantenimento (solo per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi anche gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato)
- ✗ Responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici: gli addetti ai servizi domestici se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative, sia base che opzionali, sono applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e franchigie (esprese in cifra fissa) che vengono indicati nella scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie od opzioni supplementari):

- **incendio:**
 - ! danni causati da atti di guerra o terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione
 - ! danni causati da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo
 - ! danni da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione
 - ! danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito, sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
 - ! danni causati da gelo
 - ! danni causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni
 - ! danni causati da bruciature senza sviluppo di fiamma
- **responsabilità civile:**
 - ! danni da furto
 - ! danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute
 - ! danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo
 - ! danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili
 - ! danni derivanti dall'esercizio di attività professionali
 - ! danni derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive
 - ! danni derivanti dalla pratica di sport motoristici
 - ! danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali ecc.
 - ! danni derivanti da straordinaria manutenzione, stitilicidio, umidità e insalubrità dei locali
 - ! danni derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge, nonché dall'esercizio della caccia
 - ! danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici o da cortile
 - ! danni causati da trasformazioni dell'atomo
 - ! danni derivanti da esposizione all'amianto
 - ! danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il rischio assicurato. Sei assicurato per la garanzia Responsabilità civile nel territorio di tutti i Paesi Europei.



Che obblighi ho?

Quando stipuli il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della copertura e la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché l'esercizio da parte di Linear del diritto di rivalsa, totale o parziale, nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, comprensivo di imposte, deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto; in caso di frazionamento il premio delle rate successive alla prima deve essere pagato entro le rispettive scadenze. pagare il premio con bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni presso Unipol Banca, codice IBAN: IT83 F0312702403 000000 112233 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 della data di pagamento e termina alle ore 24 del giorno di scadenza, indicato sulla polizza, senza necessità di disdetta. Non è prevista la proroga tacita del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario dare disdetta, la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza.

Inoltre, in caso di ripensamento, è possibile disdire la polizza entro 14 giorni dall'emissione inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.

Via Larga 8

40138 Bologna

Non è possibile dare disdetta del contratto in corso d'anno. In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, puoi recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta a Linear.

Assicurazione Multirischi abitazione

Linear
Gruppo Unipol

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Linear Assicurazioni

Prodotto: Abitazione e Famiglia

Data: 05/2019 (Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2018, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad € 118,7 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 92,5 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all'indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2018, è pari a 71,3 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 32,1 milioni di euro, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a 105,5 milioni di euro e a 97,4 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2018, pari a 1,48 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,03 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o alla locazione di un immobile adibito ad abitazione civile.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono presenti opzioni di riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ricerca rottura

La garanzia copre le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e impianti, effettuate per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla perdita d'acqua. Alla garanzia è applicato un massimale annuo di € 1.000 e una franchigia di € 100 per sinistro. Nel caso vengano attivate sia la garanzia acqua condotta che Ricerca rottura verrà applicata una sola franchigia.

Danni cagionati da cani

La garanzia copre i danni cagionati dalla proprietà o custodia di cani nell'ambito della vita privata, di relazione e nel tempo libero, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza. Per i danni alle cose è prevista una franchigia di € 150 per sinistro.

Non sono coperte le seguenti razze: Pit bull, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo argentino, Dogue de Bordeaux, Dobermann, Rottweiler, Mastino Napoletano, Bull Mastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff, Briard.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Che cosa non è assicurato"



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni nella sezione "Ci sono limiti di copertura"



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	<p>Denuncia di Sinistro: In caso di sinistro Incendio l'assicurato deve contattare Linear entro 3 giorni dalla data dell'evento. La riparazione potrà essere iniziata dopo la denuncia. Entro 5 giorni l'assicurato dovrà inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla proprietà, qualità e quantità delle cose distrutte o danneggiate - copia di eventuale denuncia fatta alle autorità - indicazioni di eventuali assicurazioni che coprano gli stessi rischi e copia delle relative polizze. <p>In caso di sinistro Responsabilità civile l'assicurato dovrà contattare Linear entro 3 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza inviando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una descrizione dettagliata dell'evento - l'indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute - l'indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed eventuali richieste danni <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del Codice Civile).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Che obblighi ho?".
Obblighi dell'impresa	<p>Linear dovrà formulare un'offerta al danneggiato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, purché non sia stata fatta opposizione. Se sull'ammontare del danno viene notificato un atto di opposizione, di cessione o se l'assicurato non è in grado di dare quietanza del pagamento a Linear, per quest'ultima non vengono applicati interessi.</p> <p>Linear può depositare, con effetto liberatorio, l'importo del risarcimento a nome dell'assicurato presso un istituto di credito con l'annotazione dei vincoli presenti.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Quando e come devo pagare?". Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	L'assicurato ha diritto al rimborso esclusivamente nel caso dell'esercizio del diritto di ripensamento. Verrà rimborsato il premio pagato al netto degli oneri fiscali.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce"
Sospensione	Non è consentita la sospensione del contratto



Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Il contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di effetto della polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che intendono tutelare il proprio patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi di intermediazione a carico del cliente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice

È possibile presentare un reclamo con le seguenti modalità:

- compilando il modulo online nella sezione Reclami del sito www.linear.it
- via posta scrivendo a Linear Assicurazioni - Servizio Reclami, via Larga 8, 40138 Bologna
- tramite email scrivendo a reclami@linear.it
- tramite fax al numero 051 7096924

Nella richiesta vanno indicati sempre nome, cognome e codice fiscale (o partita iva) del contraente della polizza.

I reclami relativi ai broker devono essere inoltrati direttamente alla sede dell'intermediario, che procederà al riscontro entro 45 giorni.

All'IVASS

In caso di mancata risposta entro il termine di 45 giorni o se la gestione del reclamo non è stata soddisfacente è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331, sito internet www.ivass.it allegando il reclamo presentato a Linear.

Per inviare un reclamo ad IVASS è possibile utilizzare l'apposito modulo presente sul sito www.ivass.it, oppure inviare una richiesta contenente i seguenti dati:

- nome, cognome e domicilio del reclamante e un eventuale recapito telefonico
- individuazione dei soggetti di cui ci si lamenta
- breve descrizione del motivo di lamentela
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e eventuale riscontro fornito dalla stessa
- ogni documento utile per descrivere le circostanze

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Per risolvere controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, prima di procedere ad una causa civile è necessario rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. L'assicurato dovrà inviare la richiesta di mediazione, depositata in uno di questi organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna anche tramite email all'indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it o tramite fax al numero 051 7096855.

Negoziazione Assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear.

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

Perizia contrattuale e arbitrato:

L'importo del danno viene concordato tra la compagnia di assicurazione e l'assicurato; in caso di disaccordo tra essi si potrà richiedere una valutazione del danno ad un collegio di periti/medici.

Liti transfrontaliere:

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL TUO CONTRATTO

INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. NORME COMUNI
2. INCENDIO
 - 2.1. Rischi assicurati Incendio Locali e Contenuto
 - 2.2. Rischi esclusi Incendio Locali e Contenuto
 - 2.3. Ricorso terzi da incendio
 - 2.4. Garanzia Facoltativa – Ricerca della rottura fino a € 1.000,00
 - 2.5. Terzi interessati
 - 2.6. Rinuncia alla rivalsa
3. RESPONSABILITÀ CIVILE
 - 3.1. Rischi assicurati
 - 3.2. Rischi esclusi
 - 3.3. Danni all'arredo domestico ed ai locali presi in locazione durante la villeggiatura
 - 3.4. Garanzia Facoltativa – Danni cagionati dai cani
 - 3.5. Estensione territoriale
4. SINISTRI
 - 4.1. Sinistri incendio
 - 4.2. Sinistri responsabilità civile
 - 4.3. Norme comuni a tutti i sinistri
5. ARTICOLI CODICE CIVILE

GUIDA “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”

GLOSSARIO

Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto.
Beni assicurabili	La garanzia è prestata per abitazioni civili, site sul territorio italiano, adibite esclusivamente ad uso abitativo , costruite in muratura o in cemento armato, in buone condizioni di statica e manutenzione, con strutture portanti verticali, pareti, solai e manto del tetto in materiali incombustibili, armatura del tetto comunque costruita. Restano escluse: case prefabbricate, case in bio-edilizia (assemblando prodotti specifici per il risparmio energetico) e case con pareti esterne od interne in legno (ad esempio gli chalet).
Capitale Assicurato	Rappresenta l'importo massimo indennizzabile per i beni oggetto di copertura.
CGC	Condizioni Generali del Contratto. Le condizioni contrattuali applicate alla polizza, come esposte nella sezione omonima del presente Fascicolo Informativo.
Contraente	La persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione.
Codice delle Assicurazioni private	Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Fattori di rischio	Gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio.
Franchigia	L'importo fisso o percentuale, indicato in ogni sezione della scheda contrattuale, che rimane a carico dell'Assicurato. 1° esempio: Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 1.500,00 Franchigia € 250,00 Risarcimento: € 1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00 2° esempio: Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 200,00 Franchigia € 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Indennizzo	La somma dovuta all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Legge	Il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare.
Linear o Impresa	La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.
Massimali	Somme sino a concorrenza delle quali Linear presta l'assicurazione in caso di sinistro. Per la garanzia incendio e abitazione danni ai locali, i danni indennizzabili saranno determinati secondo il valore di ricostruzione dell'immobile.
Nucleo familiare	Le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro.
Polizza	Documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Linear in cambio della copertura assicurativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi un sinistro.
Risarcimento	La somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro.
Rivalsa	Diritto che Linear ha di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.
Sinistro	Evento che è causa del danno.

Limitatamente alla garanzia incendio valgono le seguenti definizioni:

Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare o di canne fumarie, che può autoestendersi e propagarsi. Non è considerato incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione	Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione, gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Bang Sonico	Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
Incombustibili	Le sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Primo Fuoco	Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata.
Atti Di Terrorismo	Si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Locali dell'abitazione	L'intera costruzione edile, o porzione di essa, escluso il valore dell'area, di proprietà o in locazione all'Assicurato. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti di riscaldamento ad esclusione dei pannelli solari fotovoltaici, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, contatori ed altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi parquet, moquettes, tappezzerie, tinteggiature, affreschi o statue che non abbiano valore artistico, recinzioni, cancellate ed infissi all'aperto, il tutto pertinente al fabbricato. Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune. Non sono comprese: tende da sole, gazebo e pergole.
Contenuto dell'abitazione	Mobili anche di antiquariato, arredamento di normale dotazione dell'abitazione, elettrodomestici, provviste, vestiario ed indumenti in genere e quant'altro serve per uso di casa e personale, il tutto posto nei locali dell'abitazione e nelle relative dipendenze. Mobili, arredamento, attrezzature dell'eventuale ufficio o studio professionale o gabinetto medico-dentistico posto in locali annessi e comunicanti con l'abitazione stessa. Tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario. Sono compresi: preziosi e gioielli fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata; collezioni in genere fino alla concorrenza di € 1.000,00; nonché quadri, oggetti d'arte, tappeti e arazzi, di valore singolo non superiore a € 10.000,00; attrezzature, macchinari e merci inerenti ad attività svolte saltuariamente a domicilio direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi. Restano esclusi dall'assicurazione: denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere.

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile verso terzi valgono le seguenti definizioni:

Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)	Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno.
Responsabilità Civile Verso Collaboratori Familiari (R.C.O.)	Responsabilità derivante da infortunio sofferto dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche.
Assicurato	Il Contraente e il suo nucleo familiare.
Cose	Sia gli oggetti materiali che gli animali.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. NORME COMUNI

1.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Il contratto si intende di durata annuale, con scadenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno in copertura, senza tacita proroga.

1.3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Per concludere il presente contratto è necessario inviare per posta o a mezzo fax i documenti indicati nella scheda del preventivo alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., via Larga 8, 40138 Bologna. Al ricevimento di tale documentazione, Linear invierà al Contraente la documentazione contrattuale (polizza e Condizioni Generali di contratto, comprensive di nota informativa al trattamento dei dati personali).

1.4 PAGAMENTO DEL PREMIO - Per pagare il premio previsto dal contratto il cliente potrà effettuare un bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: IT83 F0312702403 000000 112233.

In ogni caso, nella causale di versamento devono essere sempre indicati cognome e nome del Contraente e numero del contratto, fermo restando che le garanzie decorrono dalle ore 24.00 della data di versamento. Nel caso di pagamento effettuato mediante Banca dovrà essere inviata copia della contabile di versamento alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. mediante fax o posta o e-mail.

1.5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO - Entro 14 giorni dalla data di effetto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.

Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia la sua decisione di recedere dal contratto, inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede della Compagnia in via Larga nr. 8 - 40138 Bologna.

1.6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE - Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile.

1.8. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO - Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

1.9. ONERI FISCALI - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

1.10. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

1.11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2. INCENDIO

2.1. RISCHI ASSICURATI INCENDIO LOCALI E CONTENUTO

La Compagnia, nella forma a primo fuoco, risponde dei seguenti danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, sino alla concorrenza della somma assicurata:

a) Incendio dei locali

b) Fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate

c) Esplosione, implosione, scoppio

Con esclusione dei danni:

- da ordigni esplosivi purché non a seguito di eventi socio-politici;

- a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale.

- d) Acqua condotta** - fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza dei locali.
Con esclusione:
- dei danni da traboccamenti e rigurgiti di fognature;
- delle spese per la demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.
- e) Fenomeni elettrici** - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica che comportino danni agli impianti o installazioni dei locali considerati immobili per natura o destinazione (gli elettrodomestici sono sempre e comunque esclusi dalla copertura). In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a € 1.500,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.
Con esclusione dei danni:
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura, a manomissione;
- causati da imperizia e negligenza degli addetti;
- avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;
La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.
- f) Eventi speciali**
- **eventi socio-politici** - scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio.
Con esclusione dei danni:
- verificatisi nel corso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale. La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per sinistro.
- **eventi atmosferici** - grandine, uragani, bufere, trombe d'aria ed ogni altra perturbazione, caratterizzata da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile non soltanto nei danni del singolo ente assicurato, ma anche in quelli subiti da altri (anche se non assicurati) sia nell'ambito della stessa proprietà che nelle località circostanti.
L'assicurazione comprende: i danni da acqua penetrata all'interno del fabbricato esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, direttamente causati dagli eventi sopradetti; i danni conseguenti al crollo totale o parziale del fabbricato, o parte di esso, a seguito di sovraccarico di neve, nonché i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento o degli eventi sopradetti.
Con esclusione dei danni:
- a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;
- da infiltrazioni, umidità, stitilicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe e slavine;
- cedimento o franamento del terreno;
- da accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 200,00 per sinistro.
In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a € 15.000,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.
- g) Colpa grave** - i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore INCENDIO e determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
- h) Guasti arrecati dai soccorritori** - allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini del presente settore INCENDIO.
- i) Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro** - fino alla più vicina discarica. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita colpita da sinistro.
- l) Spese di rimozione e ricollocamento** - dei seguenti beni assicurati: mobili, tendaggi, tappezzerie e quadri, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, danneggiati da eventi garantiti a termini del presente settore INCENDIO.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
- m) Spese di pigione** - sostenute dall'Assicurato proprietario per il mancato godimento dei locali assicurati e abitati dal medesimo e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore ad un anno.
L'indennizzo relativo corrisponderà all'importo presumibile della pigione relativa ai locali abitati dall'Assicurato.
- n) Maggiori spese di pigione** - sostenute dall'Assicurato conduttore per il mancato godimento dei locali assicurati e abitati dallo stesso e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore ad un anno. L'indennizzo relativo corrisponderà alle maggiori spese di pigione pagate dall'Assicurato rispetto al canone di locazione pagato al momento del sinistro e comunque non potrà superare l'importo di detto canone.
- o) Rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura dei congegni.
- p) Locali dell'abitazione in locazione** - La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589, e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali, cagionati da incendio od altro evento garantito dal presente settore INCENDIO, ai locali condotti in locazione dall'Assicurato. La garanzia è prestata fino alla somma assicurata alla partita LOCALI DELL'ABITAZIONE.

q) Vincolo Mutuo (solo se espressamente indicato in polizza) - La presente polizza, limitatamente al settore INCENDIO, è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'istituto di credito vincolante specificato in polizza creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento.

2.2 ➔ RISCHI ESCLUSI INCENDIO LOCALI E CONTENUTO

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla lettera m) dell'articolo precedente;
- e) causati da gelo;
- f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- g) causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

2.3. RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, di quant'egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di eventi garantiti con il settore INCENDIO.

Ferma la somma assicurata quale massimo indennizzo, la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole di servizi, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata stessa.

➔ Con esclusione dei danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro, **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'Assicurato, altri parenti e affini con loro conviventi o per i quali l'Assicurato provvede al loro mantenimento.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2.4. GARANZIA FACOLTATIVA - RICERCA DELLA ROTTURA FINO A € 1.000,00

La garanzia è operante solo se è selezionata e la corrispondente somma assicurata è indicata nella scheda contrattuale.

A parziale deroga della lettera d) della sezione 2.1., la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Resta inteso che in nessun caso la Compagnia pagherà, per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo somma superiore a € 1.000,00.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro. In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente sia la garanzia "Acqua condotta" che la garanzia "Ricerca rottura", verrà applicata una sola franchigia.

2.5. TERZI INTERESSATI

La presente polizza, relativamente al settore INCENDIO, è stipulata dal **Contraente nel suo nome e nell'interesse di chi spetta**. In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei Periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente. È stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell'ambito dell'assicurazione stessa. Tuttavia l'indennità che sarà versata in contraddittorio può essere versata all'atto del pagamento, **solo con l'intervento o nei confronti dei terzi interessati.**

2.6. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei parenti di primo e secondo grado dell'Assicurato, nonché dei locatari e/o proprietari dei locali assicurati.

3. RESPONSABILITÀ CIVILE

3.1. RISCHI ASSICURATI

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

Sono altresì compresi:

- i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali che costituiscono l'abitazione principale dell'Assicurato, nonché dalla conduzione dei locali costituenti l'abitazione secondaria.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche, per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) Rivalsa I.N.P.S. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.

3.2. RC RISCHI ESCLUSI ➔

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a)** tutte le persone che compongono il **nucleo familiare, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'Assicurato, altri parenti e affini con loro conviventi o per i quali l'Assicurato provvede al loro mantenimento;**
b) gli **addetti ai servizi domestici** che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.

L'assicurazione R.C.T. **non comprende i danni:**

- a)** da furto;
- b)** a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c)** a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- d)** da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- e)** derivanti dall'esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto all'art. 3.1 lettera b);
- f)** derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
- g)** derivanti dalla pratica di sport motoristici;
- h)** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- i)** derivanti da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale dell'Assicurato fa parte di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da ogni maggior onere conseguente all'obbligo solidale dell'Assicurato con altri condomini;
- l)** derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall'esercizio della caccia;
- m)** derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende altresì i danni:

- n)** causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o)** di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- p)** conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

3.3. DANNI ALL'ARREDO DOMESTICO ED AI LOCALI PRESI IN LOCAZIONE DURANTE LA VILLEGGIATURA

A parziale deroga dell'art. 3.2. lettera b) e lettera c) della presente sezione, sono compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio all'arredo domestico, nonché i danni in genere ai locali di terzi, presi in locazione durante la villeggiatura; restano comunque esclusi i rapporti di locazione od uso tra parenti ed affini. La garanzia è prestata fino al massimo risarcimento complessivo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 300,00 per sinistro.

3.4. GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI CAGIONATI DAI CANI

La garanzia è operante solo se è selezionata e la corrispondente somma assicurata è indicata nella scheda contrattuale. A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera m) della presente sezione, l'assicurazione viene prestata per i danni cagionati dalla proprietà e/o custodia di cani nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero.

Limitatamente ai danni a cose, tale garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per sinistro.

L'assicurazione non è operante per i danni derivanti dalla proprietà, possesso o detenzione di cani appartenenti alle seguenti razze/tipologie e agli incroci con esse ottenuti:

- **Pitt Bull**
- **American Staffordshire Terrier**
- **Staffordshire Terrier**
- **Bull Terrier**
- **Tosa Inu Giapponese**
- **Fila Brasileiro**
- **Dogo Argentino**
- **Dogue de Bordeaux**
- **Dobermann**
- **Rottweiler**
- **Mastino Napoletano**
- **Bull Mastiff**
- **Cane da montagna dei Pirenei**
- **Tibetan Mastiff**
- **Briard**

3.5. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

4. SINISTRI

4.1. SINISTRI INCENDIO

4.1.1. ➔ **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In primo luogo, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare denuncia agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- d) darne avviso alla Compagnia entro 3 giorni contattando Linear al numero e negli orari indicati, nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso; però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e) fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi:
 - l'elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
 - la copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità;
 - l'indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze;
- f) denunciare tempestivamente la distruzione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore. Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:
- g) presentare i documenti amministrativi che si possono ottenere, in relazione al sinistro, dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Amministrazione.

4.1.2 **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

La valutazione del danno è concordata con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono a carico della parte soccombente..

4.1.3. **DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI**

La determinazione dei danni viene eseguita, separatamente per ogni singola partita, secondo le norme seguenti:

- a) per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate dedotto il valore ricavabile dai residui;
- b) per i danni al contenuto si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione o quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate.

Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Nel caso di danni a oggetti d'arte suscettibili di riparazione o restauro si stima l'importo totale delle spese di riparazione o restauro, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'oggetto danneggiato nello stato in cui si trovava al momento del sinistro. Nel caso di danni a oggetti d'arte non suscettibili di riparazione o restauro si stima il valore dell'oggetto stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua natura e qualità; da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie e le maggiori spese per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale e comunque i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori del territorio dello Stato Italiano.

Resta convenuto che: in nessuno dei casi di cui ad **a)** e **b)** potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi ed ogni altra circostanza concomitante.

4.1.4. **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e purché non sia stata fatta opposizione. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge od un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

4.2. SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE

4.2.1. **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ➔**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve denunciarlo alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza chiamando Linear al numero e negli orari indicati, nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo e fornendo:

- una descrizione dettagliata dell'evento;
- l'indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
- l'indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro, a norma dell'art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.

4.2.2. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Compagnia assume fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

4.3. NORME COMUNI A TUTTI SINISTRI

4.3.1. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Nei 60 giorni successivi al pagamento o alla contestazione dell'indennizzo previsto dalle garanzie prestate in polizza, l'Assicurato o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere dal contratto, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà all'Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto al netto delle imposte.

GUIDA “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”

Chiamare la Centrale Operativa Sinistri di Linear

(+39) 051 7193456
LU-VE 8.30-19.00 - SA 8.30-14.00

Un operatore specializzato Le fornirà l'assistenza di cui ha bisogno e Le dirà come comportarsi.
Segua con fiducia le sue istruzioni.

*In alternativa, se si è già registrato sul sito www.linear.it
invii una Denuncia Online dalla Sua Area Personale*

*Per qualunque informazione aggiuntiva,
consulti la pagina Gestione Sinistri su www.linear.it*

INFORMATIVA PER IL CLIENTE - ALLEGATO 4

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

Il contratto è concluso con la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via Larga 8, 40138 Bologna, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.linear.it recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email clienti@linear.it. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'impresa

La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. distribuisce i propri prodotti assicurativi RC Auto, natanti e multirischi abitazione anche attraverso il proprio sito web www.linear.it. oppure mediante call center al numero 051.6378111.

I clienti possono richiedere un preventivo personalizzato ed inviare la documentazione eventualmente richiesta prima di procedere al pagamento del premio.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami in merito alla gestione del rapporto contrattuale ed ai sinistri potranno essere inoltrati in forma scritta a Linear Assicurazioni - Servizio Reclami via Larga 8, 40138 Bologna, fax allo 051.7096924 email reclami@linear.it. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno necessariamente essere indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di polizza. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331, indirizzo internet www.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/interna_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni);
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162);
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet dell'Impresa www.linear.it;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Il contratto sarà stipulato tra l'Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall'Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:

- a) su supporto cartaceo;
- b) su supporto durevole non cartaceo;
- c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.

Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo a richiesta del contraente.

Per "supporto durevole" deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center.

INFORMATIVA PRIVACY

(Edizione 05/2019)

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe le comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via Larga 8 – 40138 Bologna (BO).

Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito privacy@linear.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota⁽⁸⁾.

Inoltre, collegandosi al sito www.linear.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risultate assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistiche-tarifarie.
- Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
- Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A.. L'elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; ufficiocine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

Numeri Utili

1 Per chiedere informazioni su preventivi

051.7193.193

Lunedì / Sabato 8.30/20.00
Fax per invio documentazione: 051.7096928

3 Per denunciare un sinistro

051.7193.456

Lunedì / Venerdì 8.30/20.00
Sabato 8.30-14.00

2 Per chiedere informazioni sulle polizze

051.7193.333

Lunedì / Sabato 8.30/20.00
Fax per invio documentazione: 051.7096928